

LA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO LESO DA UN *OVERRULING* PROCESSUALE CORRE SUL FILO DELLA DISTINZIONE TRA NATURA CREATIVA E NATURA DICHIARATIVA DELLA GIURISPRUDENZA

SOMMARIO: 1. Una riforma «silenziosa» del processo civile. – 2. La confutazione della tesi dell’efficacia solo *pro futuro* dell’*overruling* attraverso la (discutibile) indagine sulla natura dichiarativa o creativa della giurisprudenza. – 3. Il recupero della teoria dell’interpretazione come disvelamento di significati già racchiusi nel testo (e la sua insostenibilità). – 4. Le conseguenze che se ne fanno discendere: mutamenti del diritto vivente tra interpretazione evolutiva ed interpretazione correttiva.

1. Una riforma «silenziosa» del processo civile

Una sorta di vero e proprio «progetto di riforma silenziosa del diritto processuale civile»¹, guidato dalla suprema istanza di legittimità percorre in questo periodo la pratica giudiziaria. Negli ultimi anni la Corte di Cassazione, anche a S.U., ha infatti inaugurato un *trend* di riletture costituzionalmente orientate delle norme processuali, allo scopo di sostituire interpretazioni più o meno solide con altre reputate più funzionali a garantire una rapida celebrazione dell’*iter* giudiziario. La premessa di fondo dalla quale l’orientamento muove è costituita dall’assunto, in via astratta del tutto condivisibile, che l’art. 111, co. 2, Cost., nell’affidare al legislatore il compito di assicurare la ragionevole durata del processo, integri un precetto *self-executing*, ponendo «una regola per un’interpretazione delle singole norme di rito finalizzata alla celerità del giudizio»².

Tra gli istituti e le materie interessati da questa sistematica operazione di riconversione ermeneutica il principio di non contestazione (per cui la mancata contestazione di un fatto allegato da una parte lo dà per assodato, principio esteso peraltro anche al processo tributario), il regime (che viene inasprito) delle preclusioni e dei *nova* in appello, nonché la notificazione del ricorso al secondo grado di giurisdizione nel rito del lavoro (che viene resa insanabile)³.

Volendo offrire qui una rapida carrellata, solo in via esemplificativa, dei casi verificatisi negli anni a noi più vicini, si possono anche richiamare la pronuncia che, superando l’esplicita esclusione sancita dall’art. 46 c.p.c., ammette il regolamento di competenza contro il provvedimento di sospensione del processo emesso dal giudice di pace⁴ e quella sul numero di copie dell’atto di impugnazione da notificare al difensore⁵.

Nello stesso percorso ermeneutico si inserisce pure la sent. n. 24883/2008⁶ relativa all’interpretazione dell’art. 37 c.p.c. che sancisce la regola della rilevabilità illimitata del difetto di giurisdizione

¹ G. VERDE, *Il processo sotto l’incubo della ragionevole durata*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 513.

² *Ex plurimis*, Cass., sez. lav., n. 55/2009.

³ Per i relativi riferimenti giurisprudenziali v. F. CUOMO ULLOA, *Il principio di ragionevole durata e l’art. 37: riletture costituzionalmente orientate o riscrittura della norma (e della teoria del giudicato implicito)?*, in *Corr. giur.*, 2009, 395, ntt. 54-56.

⁴ Cass., S.U., ord. n. 21931/2008, con nota di M. ACONE, *Un revirement benvenuto ed un’occasione mancata per riproporre la questione di costituzionalità dell’art. 46 c.p.c.*, in *Foro it.*, 2009, 3433 ss.

⁵ Cass., S.U., sent. 29290/2008, con nota di R. CAPONI, *Ragionevole durata del processo e obsolescenza di regole legislative*, in *Foro it.*, 2009, 3104 ss.

⁶ Integrata dalla n. 26019 e dalla n. 29523 dello stesso anno. Per ulteriori sviluppi della svolta in parola, relativi al tema delle impugnazioni incidentali condizionate, v. Cass., S.U., sent. n. 5456/2009, commentata da C. CONSOLO, *Travagli «costituzionalmente*

(affermando, come è noto, che esso può essere «rilevato anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo»): mentre in precedenza si escludeva dall'ambito di applicazione della norma codicistica solo l'ipotesi in cui ad essere appellato fosse stato soltanto il merito, pur essendosi il giudice di primo grado pronunciato espressamente anche sulla giurisdizione (ipotesi di giudicato c.d. *esplicito*), con la citata sent. n. 24883, l'eccezione si comunica anche alla situazione in cui le pronunce sia di secondo che di primo grado abbiano toccato solo il merito, essendo rimasta invece incontestata la *potestas iudicandi* (ipotesi di giudicato c.d. *implicito*⁷). Il passo compiuto dalle S.U., opportuno per la divergente posizione tenuta al riguardo dalla giurisdizione amministrativa, è stato però stavolta fortemente criticato in quanto è sembrato essersi spinto oltre la semplice rilettura (sebbene segua la direzione anticipata da certa dottrina)⁸, implicando un sostanziale svuotamento dell'art. 37 c.p.c., il cui nucleo precettivo viene disatteso con un intervento ai limiti dell'attività nomopoietica.

Parimenti degne di nota sono altre due pronunce rese dal massimo organo di nomofilachia, l'una che riconosce di natura civile le controversie sorte sulla liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice anche se il relativo decreto è pronunciato nel procedimento penale (Cass., S.U. civ., sent. n. 19161/2009), l'altra che anticipa il *dies a quo* del termine breve per l'impugnazione dinanzi alle stesse Sezioni Unite delle decisioni rese dal tribunale superiore delle acque pubbliche (Cass., S.U. civ., sent. n. 7067/2010). Espressione del medesimo orientamento, e di grande rilievo, sono infine Cass., S.U. civ., sent. n. 6862/2010, volta ad impedire la frantumazione delle domande relative ad un unico credito e Cass., S.U. civ., sent. n. 4309/2010, sulla chiamata del terzo in causa ad istanza del convenuto, entrambe criticabili, la prima in quanto «la giurisprudenza si è sostituita al legislatore», non preoccupandosi della giustizia del caso singolo, ma prefiggendosi un obiettivo di «migliore giustizia complessiva»⁹, la seconda in quanto rientra in quel classico filone che declassa una regola a mera indicazione orientativa affidata alla discrezionalità dei giudici, incoraggiando così «atteggiamenti autoritari della giurisprudenza»¹⁰.

Da ultimo, tra le decisioni fortemente ispirate alla celerità processuale si segnala la sent. n. 19246/2010, con cui le S.U. civili, perseguendo asseritamente l'«esigenza generale e astratta di accelerare il corso del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, al fine di eliminare o confermare attraverso un giudizio a cognizione piena un provvedimento sommario, concesso *inaudita altera parte*»¹¹, hanno affermato che il termine di costituzione dell'opponente sia ridotto alla metà in virtù del semplice fatto dell'opposizione, così sovvertendo un granitico orientamento preesistente formatosi sull'art. 645 c.p.c.¹², con la conseguenza drastica, che ha rischiato di consumarsi nelle aule giudiziarie nei mesi scorsi, di determinare l'improcedibilità di tutte le opposizioni presentate «tardivamente»¹³.

È facile rilevare, a quest'ultimo proposito, come, piuttosto che realizzare l'accelerazione del processo (che presupporrebbe semmai un dimidiamento della generalità dei termini), la decisione, sovvertendo d'un colpo una prassi interpretativa di oltre settant'anni, si traduca in fin dei conti in una via surrettizia (quanto inaccettabile) di smaltimento forzoso del carico giudiziario pendente.

orientati» delle sezioni unite sull'art. 37 c.p.c., ordine delle questioni, giudicato di rito implicito, ricorso incidentale condizionato (su questioni di rito o, diversamente operante, su questioni di merito), in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1141 ss.

⁷ ... che non si forma naturalmente nel caso in cui la *potestas* in discorso sia oggetto di specifico motivo di impugnazione.

⁸ V. G. VIDIRI, *Giudici e avvocati: nuove professionalità per processi più celeri*, in *Corr. giur.*, 2008, 1459 ss.

⁹ G. VERDE, *Il processo sotto l'incubo*, cit., 516 s.

¹⁰ *Ibidem*, 517.

¹¹ R. CAPONI, *Overruling in materia processuale e garanzie costituzionali (in margine a Cass. n. 19246 del 2010)*, in *unifi.academia.edu*, 19. In argomento v. pure A. PROTO PISANI, *Un nuovo principio generale del processo*, in *Foro it.*, 2011, I, 117 ss.

¹² Per la cui corretta lettura v. invece ancora R. CAPONI, *Overruling in materia processuale*, cit., spec. 8 ss.

¹³ Il *dictum* della Cassazione trae peraltro nuovo vigore dalle modifiche legislative (v. l. n. 40/2006 e l. n. 69/2009) che hanno rafforzato l'efficacia vincolante del precedente di legittimità, specie se reso dalle S.U. Ai suoi irrimediabili effetti tenta di porre rimedio pertanto un indirizzo di merito che nega alle pronunce *overruling* sulle regole di rito portata retroattiva, impedendo ogni effetto preclusivo a carico delle parti processuali uniformatesi al precedente diritto vivente (Trib. Varese, sez. I civ., sent. n. 1274/2010).

2. La confutazione della tesi dell'efficacia solo pro futuro dell'overruling attraverso la (discutibile) indagine sulla natura dichiarativa o creativa della giurisprudenza

Com'era prevedibile, i repentini mutamenti di indirizzo giurisprudenziale provenienti dalla suprema istanza della giurisdizione ordinaria, tendendo ad introdurre prevalentemente interpretazioni di segno più rigoroso riguardo alla decorrenza di termini processuali o alla forma degli atti di impugnazione, hanno sollevato il delicato problema della salvaguardia dei diritti della parte che, dopo aver riposto il suo affidamento negli orientamenti applicativi consolidatisi in precedenza, si trova improvvisamente ad incorrere nelle preclusioni comportate dai bruschi *revirement*.

L'esigenza di tutelare chi abbia effettuato un adempimento processuale conforme allo *jus receptum*, ma rivelatosi poi tardivo o inappropriato alla luce del mutato indirizzo, viene sin da subito fronteggiata dalla Cassazione stessa¹⁴ riconoscendo, in modo pragmatico, la ricorrenza dei presupposti per la remissione in termini a favore della parte danneggiata, concedibile anche d'ufficio: il rimedio restitutorio riceve in questa prospettiva un ambito di applicazione ben più esteso rispetto all'ipotesi eccezionale dell'impedimento materiale cui era stato inizialmente relegato, seguendo peraltro le aperture già consentite dalla l. n. 69/2009 che, come è stato notato¹⁵, ha dischiuso all'istituto gli orizzonti, molto ampi, dell'errore scusabile approdato per questa via anche al processo civile. La scelta trova una ragionevole giustificazione nel richiamo allo stesso principio del giusto processo e a quello dell'effettività della tutela giurisdizionale, i quali indubbiamente risultano sacrificati dalle decadenze comminate alla parte incolpevole in applicazione del più drastico orientamento sopraggiunto successivamente alla sua condotta processuale.

Ma il tentativo di esaminare *funditus* la questione, di inquadrarla entro più solide coordinate teoriche e di farne discendere un'appagante soluzione generale si deve senza dubbio alla sent. n. 15144/2011, con cui le S.U. della Cassazione civile intendono prendere posizione sul tema generale della retroattività degli *overruling* vertenti sull'interpretazione-applicazione di norme processuali, che con diversi esiti cominciava ad essere vivacemente dibattuto in dottrina, stimolato dalle rilevanti vicende contingenti.

Il primo profilo di interesse della decisione consiste nella pronta smentita della tesi, sostenuta da una voce autorevole per quanto isolata, secondo cui il mutamento radicale di indirizzo interpretativo, tale da ribaltare prassi giurisprudenziali diffuse e consolidate integranti un vero e proprio diritto vivente, è in grado di innovare l'ordinamento giuridico in maniera non dissimile dal sopraggiungere di uno *jus superveniens* e come tale non può che assumere un'efficacia proiettata solo nel futuro¹⁶. La ricostruzione realizza così l'apprezzabile intento di evitare ogni pregiudizio per gli atti processuali già compiuti, a prezzo però di una integrale quanto discutibile equiparazione delle innovazioni giurisprudenziali alle innovazioni normative, che elide ogni discriminazione (limitatamente all'ipotesi delineata) tra atti-fonte e sentenze e in definitiva tra funzione legislativa e funzione giurisdizionale.

Innegabilmente – a voler richiamare alla mente concetti che la tesi ora menzionata in parte riecheggia – sussiste una continuità tra atti di produzione e atti applicativi del diritto, che si collocano

¹⁴ In particolare dalla sez. II, con le sentt. n. 14627 e n. 15811 del 2010, che avrebbero il merito di porre fine così alla «stagione» in cui il principio della ragionevole durata era considerato prevalente su ogni altra garanzia del giusto processo: G. COSTANTINO, nota s.t., in *Foro it.*, 2011, I, 1080 (di cui v. già, sullo stesso tema, *Gli orientamenti della Cassazione su mutamenti di giurisprudenza e affidamento incolpevole*, in *Foro it.*, 2011, V, 150 ss.).

¹⁵ V. E. D'ALESSANDRO, *L'errore scusabile fa il suo ingresso nel processo civile: il mutamento di un precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale quale giusta causa di rimessione in termini ai fini della proposizione del ricorso per cassazione*, in *Corr. giur.*, 2010, 1473 ss.

Grazie a questo strumento si disinnescava la miccia, dagli esiti potenzialmente devastanti, accesa dalla sent. n. 19246/2010 in tema di termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo: v. G. DELLA PIETRA, *Ciascuno a suo modo: la Cassazione, i giudici di merito e il termine di iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo*, in *Corr. giur.*, 2011, 689 ss.

¹⁶ R. CAPONI, *Il mutamento di giurisprudenza costante della Corte di cassazione in materia di interpretazione di norme processuali come jus superveniens retroattivo*, in *Foro it.*, 2010, V, 311 ss.

secondo la ben nota concezione giusformalistica lungo una concatenazione in cui, man mano che si procede verso il basso nell'ordinazione a gradi (*Stufenbau*) del sistema giuridico, scema la componente creativa e va via via correlativamente crescendo la componente applicativa. La tesi in parola tuttavia eccederebbe negli esiti rispetto a questa teorizzazione, nel momento in cui dal *continuum* richiamato (che diviene anzi nella posizione qui discussa assimilazione *tout court*) fa discendere conseguenze sul piano dell'efficacia temporale degli atti, che finirebbe quindi per spiegarsi, per le sentenze così come per la legge, unicamente *pro futuro*.

Se è certamente condivisibile nella sua conclusione, il ragionamento che la Cassazione conduce per smentire la posizione richiamata risulta però doppiamente viziato nei suoi passaggi: una prima volta, quando l'organo giurisdizionale di legittimità mostra di credere che, per determinare quale sia l'efficacia (sul piano temporale) degli *overruling*, sia necessario dirimere la questione circa la natura creativa o dichiarativa della giurisprudenza; la seconda quando afferma, nel prendere successivamente posizione in merito a quest'ultimo problema, che la funzione giurisdizionale è un'attività di natura prevalentemente dichiarativa o di accertamento.

Come qui invece si intende sostenere, in primo luogo i cambiamenti di indirizzo dell'organo giurisdizionale di ultima istanza derivano la loro efficacia dallo statuto tipico degli atti giurisdizionali, che è dunque sempre identico a sé (essendo specchio della funzione costituzionalmente assegnata al potere da cui quegli atti promanano), per cui per negare che si proiettino solo in avanti nel tempo bastava appellarsi a detta efficacia tipica e non occorreva indagarne la portata creativa o dichiarativa. Secondariamente, quanto asserito dalla Cassazione sull'intrinseca natura dell'attività interpretativo-applicativa presta il fianco a considerazioni critiche di portata generale.

Come si è detto, la posizione per cui il repentino mutamento di rotta intrapreso in materia processuale costituisca innovazione paragonabile alla legge sopravvenuta non è persuasiva. Essa finisce a ben vedere per dare vita ad un esito estremistico esattamente opposto a quello invalso nell'odierna prassi del ricorso alla legge interpretativa.

Mentre l'interpretazione autentica – nata come «rimedio all'eterointegrazione del diritto ad opera della giurisprudenza e, dunque, per ripristinare il principio illuministico della separazione dei poteri»¹⁷ – oggi degenera nel tentativo sperimentato dal legislatore di farsi giudice del caso concreto, l'interpretazione giudiziale fortemente innovatrice, ove intesa come valevole solo per il futuro, integrerebbe gli estremi di un'innovazione processuale paragonabile a quelle di tipo propriamente normativo. Alla giurisdizione verrebbe così assegnato in questa ipotesi il modulo di efficacia tipico degli atti legislativi, i quali però dispongono solo per i rapporti giuridici di là da venire in vista della loro necessaria conformazione generale ed astratta e, in ultima analisi, a beneficio dell'eguaglianza di trattamento tra i cittadini cara allo Stato di diritto.

Come quindi quel fenomeno va riportato entro gli argini del suo alveo naturale, così accade anche per il *revirement* giudiziale, che in quanto pronuncia giurisdizionale è chiamato a rispondere alla domanda «*quid juris?*» nei casi concreti già verificatisi nel passato, per tutto l'arco temporale compreso nella vigenza della legge applicativa. In altri termini, così come l'interpretazione autentica non è che «autentica» legislazione¹⁸, l'innovazione giurisdizionale, per quanto *tranchant*, non è che esercizio *tout court* di giurisdizione (nei limiti in cui effettivamente possa dirsi tale... come si vedrà tra un momento). Anche qui peraltro – è bene sottolineare – come in quella questione, entrano in gioco beni e concetti cruciali quali «l'equilibrio tra sistema delle fonti e ruolo degli interpreti» e «il rapporto tra potere legislativo e potere giurisdizionale»¹⁹, che vanno correttamente intesi ed adeguatamente salvaguardati.

¹⁷ A. PUGIOTTO, *La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali*, Milano 2003, 1.

¹⁸ *Ibidem*, 196 ss.

¹⁹ *Ibidem*, 1.

Insomma delle due l'una: o il *revirement* si può pur sempre considerare atto di interpretazione-applicazione appartenente all'ordinamento giuridico, per quanto innovativo appaia il suo contenuto a confronto con il diritto vivente sin lì formatosi, o è un atto abnorme, irricognoscibile come tale; nel primo caso ripeterà lo statuto di efficacia delle sentenze giudiziarie, nel secondo sarà la stessa comunità dei giuristi a respingerlo, non dando ad esso seguito ed impedendone l'attecchimento nell'esperienza giuridica, ma di certo esso non mutuerà l'efficacia temporale tipica della legge. Anche a questo stadio del ragionamento il parallelo con la legge di interpretazione autentica si ripropone e rivela ancora la sua utilità: nell'ampio studio condotto in merito si propone infatti conclusivamente la via del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato dinanzi alla legge che sulla base della sua pretesa natura interpretativa miri alla retroattività²⁰.

Quanto sin qui detto porta in breve a sostenere l'applicabilità ai rapporti pendenti di tutti – salvo il caso limite appena indicato – i mutamenti giurisprudenziali (senza però per questo, come si vedrà, negare tutela alle imprescindibili istanze di chi abbia fatto affidamento nell'orientamento processuale preesistente).

3. Il recupero della teoria dell'interpretazione come disvelamento di significati già racchiusi nel testo (e la sua insostenibilità)

Distinguere, ai fini della delimitazione della sfera temporale di efficacia, tra gli atti-fonte e gli atti giurisdizionali non vale tuttavia a negare in alcun modo la creatività della giurisprudenza (ovvero ad instaurare o sottendere una identificazione rigida ed esclusiva tra i primi e gli atti di creazione-produzione del diritto, da una parte, e i secondi e gli atti di accertamento-applicazione, dall'altra). Ribadire che la sentenza, per quanto volta a sovvertire una giurisprudenza consolidata, non possa essere equiparata allo *jus novum* non equivale dunque a negare le componenti innovative dell'interpretazione giudiziale relegandola a mero atto di invenzione (in senso etimologico) ovvero di scoperta di contenuti preesistenti nella formula normativa e lascia perciò del tutto impregiudicata la questione della natura discrezionale (o nelle posizioni più esasperate senz'altro libera) dell'attività giurisdizionale e correlativamente (trasponendo la questione stessa sul piano dell'autore di tale attività) quella del soggettivismo dell'interprete.

È proprio questo appunto uno dei profili più critici della decisione: essa infatti al fine di ribadire la distinzione tra fonti di produzione e atti di applicazione giurisprudenziale tende a riproporre, sia pure rivisitata ed aggiornata, l'idea dell'interpretazione come mero atto di accertamento.

Per far questo la suprema istanza di legittimità prende le mosse dal vincolo di soggezione del giudice alla legge, sancito nell'art. 101 Cost., dal quale discenderebbe il riconoscimento agli atti giudiziali di una mera funzione di accertamento delle potenzialità di significato già insite nella disposizione legislativa (nei limiti del tasso di elasticità che la connota). È vero che l'assoggettamento del giudice alla legge e la possibilità di tenere distinti il momento della posizione della norma da quello della sua applicazione costituiscono i cardini su cui si fonda l'organizzazione costituzionale vigente, rappresentando il nucleo qualificante ed irrinunciabile dell'eredità dello Stato di diritto. Ma è anche vero che l'art. 101 Cost. nella sua lettura più avveduta e consapevole, va declinato preferibilmente in negativo (per ciò che vieta al giudice di fare), non consentendogli di prescindere dal riferimento testuale nelle sue argomentazioni, che in positivo (per il modo invece in cui gli impone di agire), prescrivendogli viceversa di non trarre la sua decisione *aliunde* rispetto alla fonte legislativa.

Il tema non può essere affrontato compiutamente in questa sede. Valgano però in via indicativa due considerazioni. La prima: nessun attrito si può pensare di intravedere tra il disposto costituzionale citato e l'attività di integrazione del diritto che i giudici tradizionalmente e pacificamente, sulla scorta di solide fondamenta teoriche, sono abilitati a compiere. La seconda: parimenti, nessun contrasto sussiste nemmeno tra il disposto summenzionato e l'interpretazione orientata ai valori costituzionali, modalità costante di ricorso

²⁰ A. PUGIOTTO, *La legge interpretativa*, cit., 421 ss.

ai principi fondamentali anche a prescindere dall'esistenza di lacune normative, riconosciuta sempre più come coesistente all'attività interpretativa e che tante peculiarità comporta rispetto al modo consueto di intendere il vincolo di soggezione degli organi giurisdizionali all'atto di normazione ordinaria del Parlamento.

Una lettura aperta e progressiva dell'art. 101 Cost. consente anche di immettere linfa nuova nel dibattito, che altrimenti tenderebbe ad isterilirsi e ad assumere toni sempre più stucchevoli, sul difetto di legittimazione democratica del potere giudiziario. Non è infatti necessario a tal proposito chiudersi nelle secche del ragionamento che vuole nella soggezione alla legge «l'unico collegamento possibile, in uno Stato di diritto, tra il giudice, non elettivo né politicamente responsabile, e la sovranità popolare»²¹, quasi che in un ordinamento democratico il giudice mediasse la sua legittimazione solo ed esclusivamente dall'atto espressione della volontà dei rappresentanti in Parlamento, così risolvendosi integralmente (ed inammissibilmente) la dinamica democratica nel principio maggioritario. Bensì, in una prospettiva più fedele tanto al significato del carattere di democraticità di un'organizzazione politica quanto al ruolo attuale del giudice, si può avvalorare la tendenza predominante in argomento che oggi è volta a ricondurre la legittimazione democratica del giudice alla constatazione per cui «il principio democratico è garantito dall'equilibrio tra regola di maggioranza e valori fondamentali»²².

Posta questa premessa sull'intendimento dell'art. 101 Cost., sta di fatto che la componente inventiva dell'operare dei giuristi è un'acquisizione non più contestabile nella cultura giuridica contemporanea, tanto che gli studi più avanzati rivelano semmai la preoccupazione di evitare pur sempre possibili derive teoriche di diritto libero. La sua emersione è oggetto di un processo lungo e complesso ma solido e inarrestabile.

Non pare inutile ricordare che niente affatto estranea a questo processo si può dire quell'idea che rappresenta l'unico lascito che il secondo conflitto mondiale elargisce, per profonda e radicale reazione, al mondo del diritto: la preesistenza logico-giuridica dei beni sottesi ai diritti inviolabili e la conseguente natura ricognitiva delle proclamazioni che li traducono in forme positive²³. È con questa potente spinta propulsiva della storia che si affacciano sulla scena dell'interpretazione del diritto la componente di giudizio come elemento ineliminabile nell'esperienza giuridica e l'argomentazione per principi come dato coesistente al ragionamento dei giuristi. A partire dalla seconda metà del secolo scorso dunque, nella cornice di un moto di reazione al giuspositivismo, si assiste alla riscoperta del ruolo essenzialmente ermeneutico, intriso di scelte di valore, del giudice, non riducibile a quello del mero esegeta, chiamato ad operazioni quasi meccaniche ed interamente logiche.

È stato conseguentemente sfatato il mito rassicurante della riconducibilità del ragionamento posto in essere dal giudice ai fini della decisione entro gli schemi lineari e stringenti della sussunzione e del sillogismo tra una premessa maggiore (la decifrazione del contenuto normativo della disposizione) e una premessa minore (la descrizione del fatto). Note elaborazioni sono state sviluppate al fine di dimostrare in un primo momento che, per ogni regola, attorno ad un «hard core» di «settled meaning» sussiste sempre una «zona di penombra» in cui l'applicazione è incerta²⁴ e, in una fase successiva, che anche per quel nucleo centrale di significato assodato e non controverso può sempre presentarsi una situazione reale che ne mette in crisi la determinatezza semantica, rendendo imprescindibile risalire all'intendimento della ratio della regola per la decisione del caso²⁵.

²¹ Come invece fa la sentenza in commento: punto 2.3. a) della motivazione (c.vo testuale).

²² Così significativamente D. BIFULCO, *Il giudice è soggetto soltanto al «diritto»*. Contributo allo studio dell'articolo 101, comma 2, della Costituzione italiana, Napoli 2008, 147 (ripercorrendo considerazioni di A. Barak).

²³ V. A. SPADARO, *Contributo ad una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Milano 1994, spec. 123 ss.

²⁴ H.L.A. HART, *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Oxford 1983, 64.

²⁵ Si pensi al noto esempio di L. Fuller (che riprende criticamente quello di H.L.A. HART, *Essays and Jurisprudence*, cit., 63), relativo ad un'immaginaria norma che vieti di introdurre veicoli nel parco: pur dinanzi al chiaro significato linguistico del termine «veicolo», sarebbe comunque necessario risalire alla ragion d'essere del divieto per decidere se essa consenta la collocazione di un automezzo della seconda guerra mondiale per edificare un monumento ai caduti. Sulla disputa v. G. TEDESCHI, *L'insufficienza della norma e la fedeltà dell'interprete (Riflessioni sul pensiero di Tullio Ascarelli)*, in *Riv. dir. civ.*, 1962, I, 542.

L'indebolimento delle ricostruzioni tradizionali è globale: in base alle nuove teorizzazioni, non esiste alcuno spazio in cui i processi mentali dell'interprete siano riconducibili alla forma elementare dell'applicazione meccanica della regola al fatto, secondo tappe squisitamente logiche.

Il velo della ricostruzione tradizionale è squarciato da fondamentali acquisizioni della teoria della conoscenza che, affrontando per la prima volta il problema sul piano ontologico – mirando ad indagare cioè le «condizioni *a priori*» della possibilità di conoscere – e non invece sul piano epistemologico – relativo a «come»²⁶ si conosce – smantellano la credenza della *tabula rasa* quale sarebbe la mente dell'osservatore rispetto ad un fatto, per cui questo si andrebbe ad imprimere in quella, come su di un ricettore passivo ed inerte. Ogni osservatore di un fatto storico, così come ogni interprete al cospetto del testo, ai fini della comprensione di questo lo "interroga", in base alle "categorie di senso e di valore" di cui è dotato, che gli forniscono vere e proprie "anticipazioni di senso" da cui muovere. L'attività interpretativa come processo binario che procede dalla disposizione alla norma si converte nel più aggiornato circolo ermeneutico che include al suo interno lo stesso soggetto interpretante.

Si sviluppano così la tematica della "precomprensione"²⁷, che pone l'enfasi sulle anticipazioni di senso e di valore dell'interprete all'interno del circolo ermeneutico, le ricerche del pensiero problematico e della topica²⁸, che si avvalgono di luoghi argomentativi generalmente accettati e le prospettazioni della "nuova retorica"²⁹, non intesa come arte della persuasione ma come perseguimento della plausibilità razionale, ovvero ricorso ad argomenti ragionevoli che consentono di giustificare e rendere accettabile la decisione. Si spiega così in generale l'accento posto sulla "giustificazione esterna" della decisione, che riguarda la scelta delle premesse e che sfugge al modello deduttivo, e sul conseguente carattere non "necessario" della conclusione giudiziaria, ma semmai "verosimile", secondo criteri di giudizio propri della logica materiale, più confacente al mondo dei valori³⁰.

Dinanzi ad una così ampia crisi del modello rigorosamente deduttivo è inutile rifuggire in soluzioni ora nostalgiche, come il rinnovato elogio dell'esegesi³¹, ora pseudo-avanguardistiche, come l'analisi costi-benefici³².

È invece preferibile ammettere l'esistenza di un'immane componente di giudizio accanto a quella prettamente e squisitamente logica, anche se questa consapevolezza teorica apre l'ingresso ad ulteriori complessi interrogativi.

Una volta ammesso che l'interprete compie scelte di valore è inevitabile, infatti, chiedersi al passo successivo se egli ripercorra valutazioni impresse nella legge o se sia posto a diretto contatto con la realtà oggettiva dei valori: la stessa alternativa si pone quando si ispira a principi costituzionali, dei quali pure ci si

²⁶ L. MENGONI, *La polemica di Betti con Gadamer*, in *Quad. fiorent. st. pens. giur. mod.*, 1978, 7, 125 ss.

²⁷ Sul concetto di *Vorverständnis* v. J. ESSER, *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto* (1972), trad. it. di S. Patti e G. Zaccaria, Napoli 1983.

²⁸ Su di essa e sul fatto che l'opposizione logica/retorica sottenda una «lotta di potere» tra la sovranità assoluta del legislatore e la pretesa a detronizzarlo a favore dei giudici e dei giuristi v. G. Gavazzi, *Topica giuridica*, in *Nov.mo Dig. It.*, XIX (1977), 416.

²⁹ Secondo il fondatore belga della *nouvelle rhétorique*, Ch. Perelman, non è la logica formale di stampo cartesiano il modello idoneo a descrivere i processi interpretativi dei giuristi quanto la "logica della ragionevolezza" assimilabile alla ragion pratica (CH. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, trad. it. di Schick e M. Meyer con la coll. di E. Barassi, I, Torino 1982).

Similmente riconduce il discorso giuridico alla radice del discorso pratico lo scozzese N. MACCORMICK, *Legal Theory and Legal Reasoning*, Oxford 1978, *passim*; mentre la teoria per cui argomenti di tipo dogmatico si integrerebbero e interagirebbero costantemente con argomenti di tipo pratico è avanzata R. ALEXI, *Teoria dell'argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica* (1978), Milano 1998, 20 ss.

³⁰ Notissimo il tentativo, sia pure elaborato entro le coordinate culturali del giusrealismo nordamericano, di sostenere una *right answer thesis* condotto da R. DWORKIN sulla base del ricorso a principi, intesi come criteri di orientamento inespressi ovvero *standard* di giudizio non scritti: *I diritti presi sul serio* (1977), Bologna 1982 e *L'impero del diritto* (1986), Milano 1989.

³¹ N. IRTI, *L'età della decodificazione* (1979), Milano 1999, 170, ma *passim*.

³² Il modello interpretativo basato su di essa infatti si scontra con la presenza di valori personalistici nella nostra Costituzione. V. in proposito, U. MATTEI, *Fatto e valore. Il paradosso ermeneutico dell'analisi economica del diritto*, in AA.VV., *Diritto, giustizia e interpretazione*, a cura di J. Derrida e G. Vattimo, coord. di M. Bussani, Roma-Bari 1998, 165 s.

chiede se siano norme o qualcosa che trascende le norme, come sostengono i fautori (accomunando sotto un'unica etichetta coloro che con diversi accenti compongono un multiforme filone) delle "teorie dei valori"³³, aprendo a questo punto il problema ulteriore e molto arduo della conoscibilità dei dati assiologici.

Nella difficile impresa di orientarsi dinanzi a bivii di una tale portata però non viene perduto ogni punto di riferimento giuspositivistico. È vero infatti che i valori non sono per se stessi norme e che la loro considerazione apre pertanto l'ingresso nel ragionamento giuridico a modelli assiologici metapositivi, ma ciò comporta anche, da un lato, che le istanze assiologiche hanno pur sempre bisogno di essere assistite dall'apporto di un precetto positivo, sia pure a livello di una formulazione di principio, per poter aspirare a tradursi in realtà e ambire quindi all'effettività; dall'altro che, se esse preorientano l'interprete (che non può prescindere al momento di soppesare l'adeguatezza della soluzione al caso concreto), devono però altresì combinarsi necessariamente con argomenti ulteriori, latamente testuali, non essendo da soli autosufficienti ai fini della decisione.

L'avanzata dei processi di positivizzazione che hanno conquistato anche l'ambito sopranazionale e che costituiscono irrinunciabili veicoli di espressione del principio democratico (che non possono essere indeboliti senza minare la garanzia delle libertà politiche del cittadino) conferma, in una prospettiva di valutazione storica, la bontà della soluzione che non prescinde dai testi.

C'è chi sulla scorta della crisi irreversibile dell'impalcatura tradizionale reputa il testo sempre declassabile e squalificabile a mero pretesto e addivene senz'altro a sbocchi di integrale scetticismo quanto alla verificabilità delle decisioni giudiziarie, che riduce a espressioni di puro decisionismo e volontarismo³⁴. Questa posizione precipita verso un'idea di «irrazionalità del diritto»³⁵ che inficia l'intera considerazione del fenomeno giuridico, dimenticando l'importanza che la nozione di «corrispondenza» rispetto a fatti o enunciati riveste all'interno di esso, essendo ad essa condizionata in definitiva la stessa idea di *giustizia*³⁶.

Altri invece, con una scelta più coerente per lo studioso di diritto positivo, assumono la posizione scettica a punto di partenza per l'edificazione di una più compiuta teoria dell'interpretazione, consapevoli che il discorso pratico non ambisce alla "verità" della soluzione, presentata come l'unica corretta, ma a condurre ad una soluzione oggettiva, persino concepibile *rebus sic stantibus* come la soluzione migliore. Al fine di recuperare l'oggettività o l'"intersoggettività" della decisione, requisito per la sua generalizzabilità a casi analoghi, si propone la verifica della sua riconducibilità alle categorie sistematiche³⁷, curandosi naturalmente di disporre di una aggiornata riedizione o «riqualificazione funzionale» della dogmatica giuridica, che la emancipi da ogni tentazione di statica chiusura³⁸.

4. Le conseguenze che se ne fanno discendere: mutamenti del diritto vivente tra interpretazione evolutiva ed interpretazione correttiva

³³ Se ne possono considerare esponenti A. BALDASSARRE (*Costituzione e teoria dei valori*, in *Pol. dir.*, 1991, 639 ss.), G. ZAGREBELSKY (*Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Torino 1992), B. CARAVITA (*Tra crisi e riforme. Riflessioni sul sistema costituzionale*, Torino 1993), G. MEZZANOTTE (*Sulla nozione di indipendenza del giudice*, in AA.VV., *Magistratura, CSM e principi costituzionali*, a cura di B. Caravita, Bari 1994, spec. 6 ss.), F. MODUGNO (*I principi costituzionali supremi come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale*, in F. MODUGNO-A.S. AGRÒ, *Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Torino 1991, 247 ss.).

³⁴ J. DERRIDA, *Diritto alla giustizia* (da ID., *Force de la loi. Le «Fondement mystique de l'autorité»*, Paris 1994, pp. 11-63), trad. it. di G. Scibilia, in AA.VV., *Diritto, giustizia e interpretazione*, cit., 3 ss.

³⁵ V. infatti in senso decisamente critico F. VIOLA-G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari 2004, 208.

³⁶ M. FERRARIS, *Non ci sono gatti, solo interpretazioni*, in AA.VV., *Diritto, giustizia e interpretazione*, cit., 129 (che denuncia sin dal titolo la sua posizione spiccatamente ed ironicamente critica nei confronti dell'approccio di relativismo ermeneutico estremo).

³⁷ Imprescindibile, onde evitare un inammissibile «regresso dal sistema alla topica»: L. MENGONI, *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico*, in *Ius*, 1976, 18.

³⁸ *Ibidem*, 19.

Senonché l'aspetto sopra evidenziato della plurivocità del testo, ovvero della pluralità di significati che la disposizione può assumere in relazione al fondamentale ruolo dell'interprete, rimane del tutto in ombra nella pronuncia della Cassazione.

Nell'insieme dei fattori (*interni*, secondo la distinzione della Corte) in ragione dei quali la regola può esprimere una «molteplicità di contenuti», rimanendo perciò assoggettata a «dinamiche evolutive»³⁹, essa annovera infatti solo l'intrinseca mutevolezza dell'interesse sotteso alla regolamentazione legislativa, che, appartenendo al mondo sociale economico e culturale, non si presta ad essere cristallizzato ed ingessato una volta per tutte nella formula linguistica significante, ma si evolve, imponendo così un corrispondente adeguamento della lettura della disposizione testuale, nei limiti dell'elasticità della lettera della legge.

Alla mutevolezza dell'interesse, si aggiunge (come fattore *esterno* che influisce sull'assunzione da parte della disposizione di diversi contenuti) l'evoluzione del contesto normativo, che consente nuove ed imprevedibili connessioni sistematiche, aprendo la via anche a riletture diverse del significato della regola.

La dinamicità sia del mondo degli interessi su cui incide la regolamentazione giuridica, sia dei materiali normativi che si susseguono sulla stessa materia, modificando l'intelaiatura complessiva in cui la disposizione deve sistematicamente inserirsi, giustifica – ancora nella ricostruzione delle S.U. – il mutamento nel tempo del diritto vivente, cioè dell'indirizzo giurisprudenziale prevalente circa l'interpretazione-applicazione di un certo disposto legislativo.

Va notato però che nel descrivere le variazioni di cui è suscettibile il diritto vivente la Corte omette di fare riferimento ad uno dei fattori decisivi che possono incidere sul cambiamento. Il significato "storico" con cui il testo "vive" nelle aule giudiziarie è frutto di una scelta tra varie possibilità ermeneutiche, essendo sempre una delle tante soluzioni alternative incluse nel potenziale semantico del testo. La norma (prevalentemente) applicata infatti non coincide notoriamente con il testo appunto perché, pur non potendo prescindere del tutto, è il risultato della selezione tra più alternative ermeneutiche che diversi inquadramenti di senso e di valore o il ricorso a distinti argomenti consentono. Il mutamento degli indirizzi interpretativi dominanti non è dunque solo il portato della dinamica giuridica legata alla trasformazione degli interessi e al sopraggiungere di nuovi atti normativi (aspetto diacronico), ma anche di un ineliminabile e non occultabile momento di scelta dell'interprete tra più norme più o meno plausibili (aspetto sincronico).

Poiché le recenti elaborazioni sul ragionamento giuridico, lungi dal costituire un'alternativa metodologica all'impostazione tradizionale, descrivono dati ontologici relativi alle condizioni della conoscenza, una concezione interpretativa più avvertita da parte della nostra giurisprudenza costituirebbe la migliore garanzia dell'oggettività dei processi ermeneutici. La metodologia più consapevole infatti avverte della realtà del fenomeno⁴⁰ e proprio perciò pone le basi per la controllabilità del ragionamento giuridico, impedendo di avallare le conclusioni delle correnti scettiche che riducono la decisione al "*sic volo*" del giudice. Nient'altro oggi si chiede in definitiva agli studi sul metodo degli operatori giuridici, se non di fornire le «condizioni di correttezza»⁴¹ e di verificabilità del discorso giuridico, capaci di fondare l'«accettabilità razionale»⁴² dei suoi esiti, sfuggendo alla tenaglia dell'oscillazione tra un «formalismo esasperato» ed un «antiformalismo occulto»⁴³ da cui essa rischia di essere tutt'oggi caratterizzata.

³⁹ Punto 2.2. c) della motivazione.

⁴⁰ V. in proposito gli studi di A. SAITTA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Milano 1996 e di M. CAVINO, *Interpretazione discorsiva del diritto. Saggi di diritto costituzionale*, Milano 2004.

⁴¹ G. BONGIOVANNI, *Teorie costituzionalistiche del diritto. Morale, diritto e interpretazione in R. Alexy e R. Dworkin*, Bologna 2000, 190. Tali condizioni possono consistere, per es., nell'esigere la massima apertura del discorso giuridico a tutte le "ragioni" che in esso sono coinvolte e nell'ammettere queste ad un confronto paritario e razionale; il che tende ad alimentare teorie del diritto che, per la loro neutralità rispetto alla bontà sostanziale degli argomenti spesi, sono prevalentemente ispirate ad un «concetto forte di razionalità procedurale»: J. HABERMAS, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia* (1992), a cura di L. Ceppa, Napoli 1996, 268.

⁴² G. BONGIOVANNI, *op. et loc. cit.*

⁴³ A. GIULIANI, *Le disposizioni sulla legge in generale: gli articoli da 1 a 15*, in AA.VV., *Trattato di diritto privato*, dir. da P. Rescigno, I, *Premesse e disposizioni preliminari*, Torino 1982, 226.

Per la verità un certo riferimento alla plurivocità del testo viene fatto nel momento in cui si ipotizza che il mutamento di indirizzo giurisprudenziale avvenga in virtù di un'interpretazione «correttiva», che si ha quando il giudice «torna direttamente sul *significante* (...) per desumerne – indipendentemente da vicende evolutive che l'abbiano interessata – un *significato* diverso da quello consacrato in una precedente esegesi»⁴⁴, in quanto quest'ultima si ritiene erronea ovvero quello precedentemente prescelto si reputa preferibile.

Questo secondo tipo di mutamento giurisprudenziale, precisano le S.U., non risponde però all'«*etica del cambiamento*» già dalle stesse fatta propria nella sent. n. 10864/2011, secondo cui «una diversa interpretazione non ha ragion d'essere ricercata, e la precedente abbandonata, quando l'una e l'altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo preferibile e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario l'interpretazione sulla cui base si è già formata una pratica di applicazione».

Per quanto sia sempre auspicabile una continuità giurisprudenziale, in cui i cambiamenti siano gradualmente e non repentini, è il caso di notare che l'interpretazione innovativa risulta così vivamente sconsigliata in nome di più che legittime esigenze di stabilità e di certezza (particolarmente sentite in materia processuale), del tutto indipendentemente però dal fatto – che invece dovrebbe rivestire rilievo decisivo – che essa possa offrire una garanzia più intensa dei beni in gioco, già riconosciuti meritevoli di protezione dall'ordinamento giuridico⁴⁵. Un simile orientamento, oltre ad imprimere al sistema una tendenza conservatrice, non sembra peraltro in linea con l'altro, per cui il medesimo massimo organo di nomofilachia, in nome di un'interpretazione costituzionalmente orientata, procede a ribaltare il proprio precedente indirizzo consolidato⁴⁶.

Precisato che l'innovazione giurisprudenziale “correttiva”, a differenza di quella “evolutiva”, non è auspicabile, la suprema istanza giurisdizionale di legittimità innesta su tale distinzione la soluzione al problema della tutela dell'affidamento riposto dalla parte processuale incolpevole: questa viene accordata solo nel caso di reinterpretazione “correttiva”, come tale imprevedibile, cui quindi – in nome dello stesso principio del giusto processo – non può essere riconosciuto carattere retroattivo⁴⁷, mentre non spetta nel caso di reinterpretazione “evolutiva”, di per sé considerata prevedibile, che vale *ex tunc*.

La distinzione – e veniamo così ad un terzo profilo fortemente criticabile della pronuncia – ha debole fondamento teorico, è solo in apparenza netta e oltretutto risulta scarsamente utilizzabile.

Ha debole fondamento teorico, perché parte dall'idea superata della disposizione come mero contenitore che racchiude tanti oggetti tutti buoni all'uso e dell'operatore che, quando muta orientamento, provvede a un certo punto a sostituirne uno con un altro (operazione che, essendo quegli oggetti tutti fungibili, va per la Corte evitata in quanto finisce per essere destabilizzante), senza considerare le anticipazioni di senso e di valore che forniscono all'interprete gli interrogativi da cui egli muove nella sua ricerca.

È solo in apparenza netta: l'interpretazione adeguatrice ad esempio risulta difficilmente classificabile entro i termini della suddetta dicotomia. Non si comprende infatti se, quando il giudice cerca di orientarsi verso traguardi via via più alti nell'avvicinamento ai valori costituzionali, stia sempre registrando evoluzioni dell'interesse sotteso alla disposizione o se, come sembra più verosimile, stia solo “preferendo”, grazie ad una più raffinata tecnica e sensibilità, un'altra lettura.

⁴⁴ Punto 2.3. e) della motivazione (c.vo testuale).

⁴⁵ «Un programmatico attaccamento al precedente non pare giustificato rispetto alla maturazione di *revirement* di segno ampliativo degli spazi di tutela, che non noccano ad alcuno» per F. CAVALLA, C. CONSOLO, M. DE CRISTOFARO, *Le S.U. aprono (ma non troppo) all'errore scusabile: funzione dichiarativa della giurisprudenza, tutela dell'affidamento, tipi di overruling*, in *Corr. giur.*, 2011, 1408.

⁴⁶ Solitamente dopo una decisione di inammissibilità per omessa interpretazione adeguatrice resa dalla Corte costituzionale: sul punto v. G. SORRENTI, *La Costituzione “sottintesa”*, in AA.VV., *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, Atti del Seminario annuale svoltosi a Roma-Palazzo della Consulta, 6 novembre 2009, Milano 2010, 70 ss.

⁴⁷ Dando luogo dunque, in concreto, alla remissione in termini per il caso di atto tardivo e all'inoperatività della preclusione per il caso di atto viziato nella forma.

È infine scarsamente utilizzabile, eleggendo a criterio discrezionale per il riconoscimento dell'efficacia retroattiva non meglio definibili «indici di prevedibilità»⁴⁸ del mutamento, che solo doti divinatorie delle parti, specificamente dei loro avvocati, sarebbero in grado di cogliere⁴⁹.

Più condivisibile e proficuo sarebbe stato non distinguere tra diversi tipi di mutamento giurisprudenziale, gli uni dotati gli altri privi di efficacia retroattiva, ma affermare che, ferma restando la loro applicabilità ai rapporti pendenti, il conseguente problema di salvaguardia dell'affidamento merita una risposta differenziata.

Il ribaltamento di indirizzo giurisprudenziale non può infatti mai andare contro il principio del giusto processo e dunque ledere il diritto a conseguire una decisione nel merito (come accadrebbe nell'ipotesi di dimezzamento dei termini per la costituzione di chi si oppone al decreto ingiuntivo), mentre può essere immediatamente operativo negli altri casi (come ad es. nell'ipotesi in cui risulti irrilevante il difetto di giurisdizione, essendosi già svolto un giudizio di merito): nella prima ipotesi la rimessione andrebbe concessa, nella seconda negata⁵⁰.

⁴⁸ Punto 2.3. g) della motivazione.

⁴⁹ Su questo profilo v. le pungenti osservazioni di F. CAVALLA, C. CONSOLO, M. DE CRISTOFARO, *Le S.U. aprono (ma non troppo)*, cit., 1401 ss.

⁵⁰ V. F. CAVALLA, C. CONSOLO, M. DE CRISTOFARO, *Le S.U. aprono (ma non troppo)*, cit., 1406 ss.

Quanto alla vicenda dell'opposizione al decreto ingiuntivo si segnala che il 29 dicembre scorso è stata approvata la l. n. 218/2011 ("Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo"), che chiarisce significativamente che la riduzione dei termini di costituzione dell'attore si applica solo nel caso in cui sia assegnato all'opponente un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis c.p.c., inibendo così la lettura patrocinata nel discutibile, quanto problematico, *overruling* della Cassazione a S.U.